

## Regolamento di compliance del 23 agosto 2012

(Stato 10 aprile 2014)<sup>1</sup>

---

### Indice

<b>Capitolo 1</b>	<b><i>Principio, scopo e campo di applicazione</i></b>	<b>2</b>
Art. 1	Principio e scopo	2
Art. 2	Compliance - Definizione	2
Art. 3	Campo di applicazione	3
<b>Capitolo 2</b>	<b><i>Organizzazione</i></b>	<b>3</b>
Art. 4	Commissione della Cassa	3
Art. 5	Comitato direttivo	3
Art. 6	Compliance nell'Asset Management	4
<b>Capitolo 3</b>	<b><i>Vantaggi materiali</i></b>	<b>4</b>
Art. 7	Omaggi e inviti	4
Art. 8	Retrocessioni	5
Art. 9	Gestori patrimoniali interni ed esterni; imprese esterne di gestione patrimoniale	5
Art. 10	Regolamentazione delle attività commerciali (affari per conto proprio)	5
Art. 11	Affari per conto proprio abusivi	5
Art. 12	Negozi giuridici con persone vicine	6
<b>Capitolo 4</b>	<b><i>Evitare i conflitti di interesse</i></b>	<b>6</b>
Art. 13	Comunicazione di relazioni di interesse con imprese e persone vicine	6
Art. 14	Conflitti di interesse	6
Art. 15	Rappresentanza in organi di partner commerciali o altri istituti di previdenza	7
<b>Capitolo 5</b>	<b><i>Applicazione, conferma dell'osservanza, procedimento e conseguenze in caso di infrazioni</i></b>	<b>7</b>
Art. 16	Attuazione	7
Art. 17	Conferma di osservanza	7
Art. 18	Notifica di infrazioni	7
Art. 19	Sanzioni	7
<b>Capitolo 6</b>	<b><i>Disposizione finale</i></b>	<b>8</b>
Art. 20		8

---

<sup>1</sup> Il 10 aprile 2014 la Commissione della Cassa ha deciso una modifica dell'articolo 12. Le modifiche sono segnalate mediante note a piè di pagina.

## *La Commissione della Cassa di PUBBLICA*

visto l'articolo 11 capoverso 3 della Legge su PUBBLICA<sup>2</sup>, l'articolo 51a - 51c della LPP<sup>3</sup>, l'articolo 48f - 48l dell'OPP 2<sup>4</sup>, gli articoli 20, 21 capoverso 3 e l'articolo 22a della LPers<sup>5</sup> nonché l'articolo 44 segg. del Regolamento del personale di PUBBLICA<sup>6</sup>

*emana il seguente regolamento:*

### **Capitolo 1**                      **Principio, scopo e campo di applicazione**

#### **Art. 1**                              **Principio e scopo**

- <sup>1</sup> L'obiettivo primario delle attività di PUBBLICA è la tutela degli interessi delle persone assicurate e degli aventi diritto alle rendite nel quadro della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- <sup>2</sup> PUBBLICA gestisce su base fiduciaria il patrimonio di previdenza che le persone assicurate le hanno affidato. Pertanto, il comportamento di tutti gli organi e collaboratori di PUBBLICA deve soddisfare elevati criteri etici.
- <sup>3</sup> La Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA è membro dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza ASIP. La Carta ASIP è un codice deontologico vincolante per tutti i membri dell'ASIP. Ogni membro si impegna a prodigarsi a favore dell'osservanza dei principi e ad adottare i rispettivi provvedimenti necessari.
- <sup>4</sup> Il presente regolamento stabilisce gli obblighi e le disposizioni che garantiscono l'osservanza delle prescrizioni concernenti la lealtà e l'integrità della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione nonché dei principi della Carta ASIP.
- <sup>5</sup> Il presente regolamento ha lo scopo di
  - a) creare una comprensione comune per quanto riguarda i rischi di compliance e operativi;
  - b) sensibilizzare tutte le persone impiegate di PUBBLICA ai rischi di compliance e operativi;
  - c) prevenire l'infrazione di leggi, prescrizioni e standard.
- <sup>6</sup> La Carta ASIP è parte integrante del presente regolamento a condizione che quest'ultimo non contenga disposizioni più severe.

#### **Art. 2**                              **Compliance - Definizione**

- <sup>1</sup> Compliance è l'insieme di tutte le strutture e i processi che assicurano che PUBBLICA e i suoi rappresentanti osservino tutte le leggi, prescrizioni, codes of conduct e standard di good practice (leggi, prescrizioni e standard), con l'obiettivo di evitare sanzioni legali, perdite finanziarie e danni di reputazione.
- <sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia anche per evitare i rischi operativi. I rischi operativi sono rischi di perdite imputabili a processi interni inadeguati o difettosi, a persone, sistemi oppure eventi esterni. I rischi operativi non implicano necessariamente l'infrazione di leggi, prescrizioni o standard.

---

<sup>2</sup> RS 172.222.1

<sup>3</sup> RS 831.40

<sup>4</sup> RS 831.441.1

<sup>5</sup> RS 172.220.1

<sup>6</sup> RS 172.220.115

### **Art. 3 Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica

- a) ai membri della Commissione della Cassa di PUBBLICA e ai suoi comitati;
- b) ai membri del Comitato direttivo di PUBBLICA e al Comitato direttivo allargato di PUBBLICA;
- c) a tutti gli altri collaboratori di PUBBLICA;
- d) ai partner commerciali esterni che ricevono incarichi di acquisto da PUBBLICA o che si trovano in un rapporto di mandato con PUBBLICA.

## **Capitolo 2 Organizzazione**

### **Art. 4 Commissione della Cassa**

- <sup>1</sup> Il Comitato di audit vigila sulla gestione dei rischi di compliance e operativi e riferisce alla Commissione della Cassa. Almeno una volta all'anno, il Comitato direttivo presenta rapporto sulla politica di compliance di PUBBLICA e la relativa attuazione.
- <sup>2</sup> In caso di gravi infrazioni di leggi, prescrizioni e standard, la Commissione della Cassa e il Comitato di audit devono essere informati immediatamente.

### **Art. 5 Comitato direttivo**

- <sup>1</sup> L'attuazione di una cultura di compliance coerente all'interno di PUBBLICA è un compito di conduzione centrale.
- <sup>2</sup> Il Comitato direttivo
  - a) definisce la politica di compliance di PUBBLICA e vigila sulla relativa attuazione; verifica inoltre se la politica di compliance di PUBBLICA è ancora adeguata, adattandola se necessario;
  - b) identifica, valuta e vigila sui rischi di compliance e operativi relativi all'attività di PUBBLICA e presenta rapporto al Comitato di audit;
  - c) struttura e organizza i processi lavorativi fondamentali in maniera tale da evitare conflitti di interesse e in conformità al principio del doppio controllo.
- <sup>3</sup> I responsabili settore
  - a) definiscono per iscritto le misure per i loro settori necessarie all'attuazione e all'osservanza di leggi, prescrizioni e standard come pure alla gestione di rischi operativi che potrebbero influenzare in modo determinante il funzionamento dell'attività e/o la reputazione di PUBBLICA;
  - b) vigilano sull'osservanza di queste misure, verificando periodicamente la loro idoneità e, se necessario, adeguandole;
  - c) presentano regolarmente rapporto al Comitato direttivo;
  - d) informano regolarmente i loro collaboratori a proposito delle leggi, prescrizioni e standard rilevanti;
  - e) si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle qualifiche, dell'esperienza, nonché dei requisiti personali e specialistici fondamentali per l'adempimento dei loro compiti, e che abbiano accesso alle risorse necessarie.

## **Art. 6 Compliance nell'Asset Management**

- <sup>1</sup> Al responsabile Asset Management compete l'osservanza del Regolamento di investimento e l'attuazione della strategia di investimento.
- <sup>2</sup> I gestori patrimoniali verificano prima di ogni transazione l'osservanza del regolamento e della politica di investimento di PUBBLICA.
- <sup>3</sup> I rischi assunti devono essere monitorati indipendentemente dal gestore patrimoniale.
- <sup>4</sup> Le transazioni vengono eseguite, documentate e controllate secondo il principio di «best execution».
- <sup>5</sup> La gestione portafoglio e il back office svolgono i loro compiti indipendentemente l'uno dall'altro e sono separati sotto il profilo organizzativo.

## **Capitolo 3 Vantaggi materiali**

### **Art. 7 Omaggi e inviti**

- <sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 3, tutte le persone sottoposte al presente regolamento non possono trarre dalla loro funzione vantaggi materiali che vanno oltre l'indennità fissata contrattualmente (stipendio, onorario, reddito da attività accessorie autorizzate esentato dall'obbligo di trasferimento al datore di lavoro).
- <sup>2</sup> I collaboratori di PUBBLICA sottostanno al divieto di accettare omaggi secondo la Legge sul personale federale e il Regolamento del personale di PUBBLICA.
- <sup>3</sup> Non sono considerati omaggi o agevolazioni i regali di cortesia e i vantaggi usuali nelle relazioni sociali. Sono considerati regali di cortesia risp. vantaggi esigui conformi agli usi sociali gli omaggi e gli inviti unici per un valore massimo di CHF 200 ciascuno e di CHF 2000 in totale all'anno provenienti da varie fonti. Sono fatti salvi i capoversi 5 e 7.
- <sup>4</sup> Ogni superamento dei limiti ai sensi del capoverso 3 deve essere comunicato al direttore. Nel caso specifico il direttore può acconsentire a un lieve superamento. Il direttore a sua volta fa capo alla presidenza della Commissione della Cassa per quanto riguarda l'autorizzazione.
- <sup>5</sup> Gli inviti a manifestazioni in cui vi è un chiaro vantaggio per PUBBLICA (seminari specialistici, presentazioni) possono essere accettati. Qualora un evento sociale sia parte del programma della manifestazione, vi si può partecipare se è in un rapporto adeguato con la parte specialistica o se è utile a rappresentare PUBBLICA. In ogni caso i pernottamenti devono essere pagati dalla persona in questione o da PUBBLICA.
- <sup>6</sup> In qualsiasi caso non è mai ammesso accettare vantaggi patrimoniali per se stessi o per altri sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni ecc.) come kick-back, retrocessioni e simili pagamenti. Questo divieto vale anche per le prestazioni pecuniarie di qualsivoglia natura versate a persone vicine. Tutti i pagamenti di questo tipo devono essere respinti senza indugio. La presidenza della Commissione della Cassa ne deve essere informata immediatamente.
- <sup>7</sup> Gli omaggi e gli inviti che vengono offerti nel quadro di bandi di concorso per il passaggio di incarichi da parte di PUBBLICA devono essere integralmente rifiutati. Sono esclusi da questa regola il vitto, che i partecipanti consumano nel quadro di trattative.

#### **Art. 8 Retrocessioni**

- <sup>1</sup> PUBBLICA stabilisce in ogni contratto concluso con un asset management esterno (art. 9 cpv. 2) che non possono essere accettati retrocessioni e simili.
- <sup>2</sup> In caso di allocazioni in investimenti collettivi vale quanto segue:
  - a) alle retrocessioni o simili si applica l'obbligo di informazione e dichiarazione; e
  - b) le eventuali retrocessioni o simili devono essere trasferite a PUBBLICA.

#### **Art. 9 Gestori patrimoniali interni ed esterni; imprese esterne di gestione patrimoniale**

- <sup>1</sup> I gestori patrimoniali interni sono le persone impiegate presso PUBBLICA che
  - a) sono incaricati direttamente della gestione del patrimonio previdenziale affidato a PUBBLICA (acquisto e vendita di titoli e immobili); oppure
  - b) partecipano a titolo consultivo agli affari di cui alla lettera a; oppure
  - c) dispongono di una rispettiva competenza di sorveglianza; oppure
  - d) si assumono compiti amministrativi in relazione all'attività di investimento (back office).
- <sup>2</sup> I gestori patrimoniali esterni o le imprese di gestione patrimoniale esterne sono persone o imprese incaricate da PUBBLICA alle quali sono delegati i compiti di cui al capoverso 1.
- <sup>3</sup> Nell'ambito del presente regolamento i gestori patrimoniali e le imprese di gestione patrimoniale interni e esterni beneficiano dello stesso trattamento e devono adempiere alle stesse esigenze.

#### **Art. 10 Regolamentazione delle attività commerciali (affari per conto proprio)**

- <sup>1</sup> Con la regolamentazione delle attività commerciali si intende evitare che gli affari per conto proprio possano danneggiare PUBBLICA oppure che possano essere riscossi vantaggi finanziari personali.
- <sup>2</sup> Con affari per conto proprio si intendono tutte le transazioni effettuate, per conto proprio e a proprio nome, da persone o istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio di previdenza di PUBBLICA mediante veicoli e strumenti di investimento.
- <sup>3</sup> Gli affari per conto proprio sono permessi a condizione che non siano abusivi.

#### **Art. 11 Affari per conto proprio abusivi**

- <sup>1</sup> Un affare per conto proprio è abusivo in particolare quando
  - a) le transazioni di PUBBLICA in strumenti di investimento identici o simili influenzano materialmente il mercato e
  - b) un tale affare per conto proprio avviene entro 48 ore prima rispettivamente dopo l'esecuzione di una transazione comparabile da parte di PUBBLICA nonché
  - c) sussiste conoscenza della rispettiva transazione effettuata da PUBBLICA.
- <sup>2</sup> In caso di insicurezza sulla liceità di un affare per conto proprio, la transazione non deve essere effettuata.
- <sup>3</sup> Se sussiste un sospetto fondato di affari per conto proprio abusivi, il Comitato di audit può disporre una verifica delle transazioni.
- <sup>4</sup> Se allo scopo di eludere le disposizioni del presente articolo le transazioni vengono effettuate da terzi, tali transazioni sono trattate come affari per conto proprio.

- <sup>5</sup> In caso di sospetti fondati, PUBBLICA si riserva il diritto di disporre una verifica degli affari per conto proprio delle persone o istituzioni di cui all'articolo 10.

#### **Art. 12                                Negozi giuridici con persone vicine**

<sup>1</sup> In caso di negozi giuridici importanti<sup>7</sup> con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

<sup>2 8</sup> I negozi giuridici a partire da una somma di CHF 150'000.00 sono sempre considerati importanti.

#### **Capitolo 4                                Evitare i conflitti di interesse**

#### **Art. 13                                Comunicazione di relazioni di interesse con imprese e persone vicine**

<sup>1</sup> Le relazioni di interesse che possono compromettere l'indipendenza devono essere comunicate alle rispettive istanze decisionali prima della presa di decisione.

<sup>2</sup> Lo stesso obbligo di dichiarazione si applica ai consulenti nonché ai mandatari che non sono assunti presso PUBBLICA purché partecipino ai processi di decisione di PUBBLICA. La notifica deve essere effettuata prima dell'attribuzione di incarichi.

<sup>3</sup> Sono potenzialmente causa di conflitti di interesse le relazioni di interesse risultanti segnatamente:

- a) dall'esercizio di doppie funzioni in relazione ad attività per PUBBLICA;
- b) dall'appartenenza ad organi di vigilanza o di decisione (consiglio di amministrazione, presidenza o comitato direttivo ecc.);
- c) da sostanziali partecipazioni finanziarie;
- d) da relazioni d'affari private oppure
- e) da strette relazioni personali e/o familiari con persone di contatto, istanze decisionali o proprietari,

sempreché le imprese o istituzioni interessate siano partner commerciali di PUBBLICA.

#### **Art. 14                                Conflitti di interesse**

<sup>1</sup> Se vi sono conflitti di interesse, l'istanza decisionale competente adotta misure efficaci per eliminarli. Tra queste rientrano nello specifico la ricusazione della persona in questione dalle procedure decisionali, decisioni e mansioni di controllo oppure l'esclusione di partner commerciali dalle procedure di offerte in corso.

<sup>2</sup> In caso di continui conflitti di interesse o in caso di una relazione di interesse considerata incompatibile la persona in questione deve essere esonerata dalla sua funzione o la relazione d'affari deve essere sciolta.

---

<sup>7</sup> Modificato il 10 aprile 2014

<sup>8</sup> Aggiunto il 10 aprile 2014

**Art. 15** **Rappresentanza in organi di partner commerciali o altri istituti di previdenza**

La presenza di rappresentanti di PUBBLICA in organi di partner commerciali o di altri istituti di previdenza deve essere approvata dalla Commissione della Cassa.

**Capitolo 5** **Applicazione, conferma dell'osservanza, procedimento e conseguenze in caso di infrazioni**

**Art. 16** **Attuazione**

- <sup>1</sup> PUBBLICA mette a disposizione di tutte le persone sottoposte al presente regolamento la versione attuale del presente regolamento.
- <sup>2</sup> I collaboratori e i membri degli organi di PUBBLICA ricevono inoltre una copia della Carta ASIP.
- <sup>3</sup> Per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento i collaboratori e i membri degli organi di PUBBLICA vengono istruiti per la prima volta all'entrata in servizio risp. all'assunzione del mandato e in seguito periodicamente.
- <sup>4</sup> Con la firma, le persone sottostanti al presente regolamento si impegnano ad osservare le disposizioni in esso contenute.

**Art. 17** **Conferma di osservanza**

- <sup>1</sup> Tutte le persone di cui all'articolo 3 lettere a – c devono notificare ogni anno le loro relazioni di interesse (cfr. art. 13) e confermare di avere rispettato il presente regolamento in tutti i punti.
- <sup>2</sup> PUBBLICA può esigere la dichiarazione e la conferma secondo il capoverso 1 anche da persone ai sensi dell'articolo 3 lettera d.
- <sup>3</sup> La Commissione della Cassa, il Comitato di audit e l'Ufficio di controllo sono informati ogni anno in merito al risultato delle conferme.

**Art. 18** **Notifica di infrazioni**

I collaboratori di PUBBLICA sono tenuti a notificare all'organo di "whistleblowing" (presidente del Comitato di audit) le infrazioni al presente regolamento.

**Art. 19** **Sanzioni**

- <sup>1</sup> Se sono stati percepiti vantaggi patrimoniali non consentiti, PUBBLICA ne chiede la restituzione alla persona interessata.
- <sup>2</sup> I collaboratori di PUBBLICA che hanno infranto il presente regolamento si espongono alle conseguenze in materia di diritto del personale (cfr. art. 53 Regolamento del personale di PUBBLICA).
- <sup>3</sup> In casi gravi o di ripetute infrazioni può essere pronunciato il licenziamento immediato (art. 12 cpv. 7 LPers).
- <sup>4</sup> La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte di persone o istituzioni incaricate da PUBBLICA che sottostanno a questo regolamento comporta lo scioglimento immediato dell'incarico.
- <sup>5</sup> Se i fatti rilevano sotto il profilo penale, PUBBLICA sporge inoltre denuncia penale.

**Capitolo 6****Disposizione finale****Art. 20**

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento di compliance del 24 febbraio 2005 ed entra in vigore con l'approvazione da parte della Commissione della Cassa del 23 agosto 2012.

Il presidente

Il vicepresidente

Fred Scholl

Matthias Remund